



---

***ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "MAGLIANO"***

***LARINO***

---

---

***REGOLAMENTO DEL CONVITTO***

---

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 20/12/2020**

**EMANA**

**il seguente**

**REGOLAMENTO del CONVITTO**

## Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
AMMISSIONE IN CONVITTO .....	5
FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO.....	6
NORME RELATIVE AI CONVITTORI .....	8
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	12
ORARI GIORNALIERI .....	14

## Premessa

Il Convitto è un'Istituzione educativa che concorre, assieme alla Scuola a cui è annesso, a garantire ai giovani il diritto - dovere allo studio ed a contribuire, nelle forme contemplate a termini di legge, alla loro educazione e alla loro crescita umana, civile e culturale. Il Convitto educa i giovani al senso della consapevolezza e della responsabilità.

Si decide di appartenere alla comunità convittuale in modo spontaneo, accettando lo scopo e le finalità e la piena osservanza delle regole, instaurando con gli Educatori e tutto il personale operante in esso un rapporto di fiducia e reciproco rispetto.

All'inizio dell'Anno Scolastico i genitori dei nuovi convittori, prenderanno atto del presente Regolamento, che è affisso alla bacheca del Convitto e pubblicato sul sito istituzionale della scuola; e riceveranno copia del Patto di Corresponsabilità ratificando l'accettazione con la propria firma. La non sottoscrizione comporterà l'impossibilità di iscrivere il proprio figlio al Convitto.

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Convitto è parte integrante dell'Istituto Scolastico al quale è annesso.

Art. 2 - Il Dirigente Scolastico esercita le sue funzioni dirigenziali anche sul Convitto e nomina il Coordinatore del Personale Educativo in rapporto di collaboratore, al fine di garantire una migliore attività convittuale.

Art. 3 - Il Coordinatore del Personale Educativo coordina gli Educatori e ne pianifica le attività rispondendo del proprio operato al Dirigente Scolastico e, considerata la valenza degli aspetti organizzativi propri della convittualità rispetto allo stesso processo educativo, verifica il regolare funzionamento dei servizi di cucina, mensa, infermeria, guardaroba, pulizia, riordino e sicurezza del Convitto, in collegamento col Dirigente Scolastico, col Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il Responsabile della Sicurezza dell'Istituto, fornendo loro i necessari elementi per gli eventuali interventi. Coordina inoltre i rapporti e le comunicazioni tra il Convitto, la Scuola e le Famiglie degli alunni convittori e semiconvittori; promuove l'avvio dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni nei casi previsti dal Regolamento interno; partecipa insieme ai colleghi o per delega agli stessi, al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto e alle riunioni di altri organi collegiali dell'istituzione scolastica e svolge ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente scolastico nel rispetto dei termini contrattuali e di legge.

Art. 4 - Gli Educatori curano l'educazione dei convittori a loro affidati e svolgono la propria attività per assicurare la loro assistenza in ogni momento della vita in Convitto. In particolare, essi hanno funzione di guida e supporto nell'attività di studio, escludendo qualsiasi intervento prettamente disciplinare e di carattere didattico, sia in relazione al recupero delle materie insufficienti che al supporto di specifiche disabilità, che prevedono interventi ad personam e competenze specifiche non contemplate nel contratto di lavoro del Personale Educativo. Nell'espletamento delle proprie funzioni gli Educatori sono considerati pubblici ufficiali. La responsabilità di controllo e tutela degli Educatori, cessa al momento in cui i convittori lasciano il Convitto per rientrare in famiglia o altro luogo di privata dimora e riprende nel momento in cui i ragazzi rientrano in Convitto.

Art. 5 - L'orario di servizio degli Educatori e delle Educatrici (di seguito definiti "Educatori") assegnati al settore viene approvato dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio degli Educatori, in relazione all'organico disponibile e alle necessità organizzative ed educative.

L'orario deve consentire la necessaria assistenza educativa per l'intera settimana, con maggiore presenza di Educatori nella fascia oraria di rientro dal semiconvitto, per garantire così l'opportuna sorveglianza e supporto scolastico.

Art. 6 - Il personale A.T.A. (infermiere, guardarobieri, personale ausiliario al piano), nello svolgimento delle proprie funzioni specifiche, concorre all'erogazione di servizi indispensabili per il buon funzionamento della struttura convittuale. L'orario del Personale A.T.A. deve essere funzionale alle esigenze e necessità del settore.

Art. 7 - Consapevoli della diffusione del fenomeno del bullismo, gli Educatori si impegnano con attenzione a prevenirne ogni forma, promuovendo in ogni occasione il valore del rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica, insegnando la piena accettazione delle differenze e attuando una capillare educazione alla legalità e al rispetto delle regole di convivenza. Episodi riconducibili al bullismo o al nonnismo quali comportamenti di intimidazione (o vissuti come tali), soprusi, scherzi, costrizione a fare o a non fare, minacce, percosse, discriminazioni, emarginazioni, compiuti da convittori individualmente e/o collettivamente verso i loro compagni, saranno puniti adeguatamente alla loro gravità fino all'espulsione dal Convitto.

## AMMISSIONE IN CONVITTO

Art. 8 - Nel Convitto sono ammessi prioritariamente gli alunni della scuola secondaria di secondo grado dell'Istituto al quale il convitto è annesso. Soddisfatte le richieste di convittualità di questi, potranno essere ammessi, se oggettivamente possibile, nell'ordine, alunni convittori frequentanti altre scuole secondarie di secondo grado e alunni semiconvittori frequentanti le scuole secondarie di primo grado e secondo grado, entro il limite massimo della capienza e della dotazione consentita del Personale Educativo e previo deliberazione degli organi competenti dell'Istituto

Le domande di ammissione, indirizzate al Dirigente Scolastico, firmate da entrambe i genitori o dal tutore legale del Convittore, devono essere presentate entro i termini previsti per l'iscrizione all'Istituto. Qualora le domande non coprano i posti messi a disposizione, possono essere accettate domande tardive.

La domanda di ammissione è subordinata alla presentazione:

- dell'attestazione del versamento della prima rata della quota di ammissione;
- del certificato del medico di famiglia dal quale risulti l'idoneità fisica e l'assenza di controindicazioni al regime convittuale;
- di tutta la documentazione che venga stabilita dalla segreteria al momento della redazione dei moduli di domanda di ammissione.

Art. 9 - A giudizio definitivo della Dirigenza, dopo consulto con il Collegio Educatori, potranno essere rifiutate le domande di ammissione in Convitto di ragazzi affetti da patologie particolari e ragazzi su cui gravino o siano gravate pendenze giudiziarie o denunce passate in prescrizione, i quali necessitino l'intervento parziale o continuato di operatori o di istituti con competenze specifiche adeguate ai vari casi; pertanto, qualora venissero riscontrate situazioni simili non dichiarate alla Dirigenza Scolastica e simultaneamente al Collegio Educatori, la permanenza in Convitto dei ragazzi in questione verrebbe revocata con immediata eseguibilità, con la riserva del Collegio Educatori di ricorrere in via giudiziaria nei confronti di qualsiasi soggetto che si renda artefice di omissione di documenti ed informazioni o addirittura di mendacio.

Art. 10 - I genitori si impegnano al pagamento della retta annuale e a osservare, insieme ai loro figli, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale e i rapporti tra la famiglia e il Convitto. L'ammontare della retta viene stabilito dal Consiglio d'Istituto. La retta dà diritto al vitto (prima colazione, merenda, pranzo, merenda pomeridiana e cena), all'alloggio (in camere singole, doppie o multiple), al servizio interno di lavanderia e stireria della biancheria da letto, all'assistenza sanitaria di un'infermiera e all'utilizzo degli spazi interni ed esterni al Convitto dedicati agli iscritti.

## FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

Art. 11 - All'inizio di ogni anno scolastico, gli Educatori assegnati al settore provvedono ad accogliere i convittori nelle varie camere tenendo conto, per quanto possibile, della classe frequentata, dell'età e dei rapporti personali tra gli alunni.

Art. 12 - Il calendario del Convitto prevede l'apertura dal giorno precedente l'inizio delle lezioni fino al loro termine, salvo eccezioni stabilite dal Collegio Educatori per motivi di servizio. Durante l'anno scolastico il Convitto resta chiuso dalle ore 17.30 del venerdì fino alle ore 19.30 della domenica, allo scopo di favorire il rientro dei convittori che hanno difficoltà di trasporto per raggiungere in orario la scuola per l'inizio delle lezioni settimanali. I giorni di chiusura saranno adeguati di anno in anno in funzione dell'orario scolastico delle scuole frequentate dagli ospiti della struttura.

Art. 13 - A fine anno, terminate le lezioni, i convittori sono tenuti a ritirare dal Convitto tutte le loro cose. Tutto ciò che verrà lasciato negli alloggi e altrove verrà considerato materiale abbandonato e pertanto da buttare e l'Istituto non ne risponderà. Analogamente, anche il materiale che verrà lasciato fuori posto nelle camere creando disordine e problemi igienici, potrà essere cestinato.

Art. 14 - Non sono ammesse permanenze in convitto una volta esauriti gli impegni scolastici. In concomitanza con le prove scritte degli esami di Stato, l'Istituzione scolastica potrebbe offrire la possibilità di stare in Convitto, previa richiesta e con versamento di un contributo giornaliero stabilito annualmente dal C.d.I., agli alunni che hanno un tempo di percorrenza per raggiungere il proprio domicilio superiore ad 1 ora oppure a coloro che, pur risiedendo più vicino, abbiano serie motivazioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 15 - Ai convittori non è permessa la presenza nei locali del Convitto in orario scolastico, se non per motivi di salute. Nei giorni di assenza da scuola, per i motivi sopra citati, il convittore dovrà ovviamente riposare e rinunciare all'eventuale libera uscita pomeridiana.

Art. 16 - In caso di particolari eventi che rendessero impossibile i servizi di sorveglianza, altri servizi essenziali o comunque la permanenza in Convitto, la Dirigenza scolastica si riserva di riaffidare i convittori alle famiglie, le quali saranno avvertite tempestivamente a mezzo telefono o, in alternativa, con comunicazione scritta rilasciata al convittore.

Art. 17 - L'Istituto non risponde della sparizione di denaro, vestiario e oggetti di valore sconsigliandone pertanto la disponibilità ai ragazzi durante la loro permanenza in Convitto o consigliando loro di prestare la massima attenzione alle cose personali. Nei confronti dei convittori responsabili di appropriazione indebita verranno presi provvedimenti disciplinari fino all'espulsione dal Convitto. Il Dirigente Scolastico e gli Educatori si riservano la facoltà di ispezionare in qualunque momento le camere.

Art. 18 - Gli orari e le attività del Convitto, nel loro svolgimento giornaliero, sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Istituto sulla base delle proposte formulate dal Collegio degli Educatori, tenendo conto delle esigenze organizzative scolastiche e convittuali in relazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Gli orari vengono comunicati agli alunni e alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico. L'orario giornaliero prevede in ogni caso 2 ore e mezza minime di studio obbligatorio e, previa autorizzazione della famiglia, fino a due ore di libera uscita pomeridiana.

Art. 19 - L'attività di studio potrà essere estesa e modificata dagli Educatori a seconda delle necessità valutate caso per caso, per motivi di servizio, di sicurezza e anche disciplinari. Per i medesimi motivi, gli Educatori, all'occorrenza, potranno modificare seduta stante gli orari delle

attività, compresa la sveglia, l'orario di riposo, la libera uscita e le attività ricreative. In caso di situazioni non urgenti, eventuali cambi di orario verranno definiti previa ratifica del Dirigente Scolastico.

Art. 20 - La colazione, il pranzo e la cena sono consumati esclusivamente in refettorio, dove tutti gli alunni devono recarsi, ad eccezione dei casi di malattia, puntualmente e in abbigliamento consono, secondo le regole della buona educazione e del buon costume. Il menù è formulato da personale esperto e tiene conto, per quanto possibile, dei desideri dei giovani nonché del loro fabbisogno nutrizionale; può essere variato in relazione a particolari esigenze, motivi di culto o condizioni di salute, previa prescrizione medica o altra documentazione idonea. I convittori che per necessità legate allo svolgimento di attività sportive non possano consumare i propri pasti nel refettorio, possono usufruire del pranzo da asporto. Non è consentito utilizzare telefoni cellulari nei locali della mensa.

Art. 21 - Durante la loro permanenza nell'Istituto anche i semiconvittori devono osservare le norme previsto dal presente regolamento, con la sola differenza che la loro presenza in Convitto riguarda la fascia oraria ridotta che va dall'ora del pranzo fino alle ore 17.30 con esclusione della cena e del pernottamento.

Art. 22 - Ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la famiglia si attribuisce primaria importanza: le famiglie dei convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i ragazzi e coadiuvare il personale educativo nell'opera di formazione degli stessi. Sono previsti colloqui con le famiglie.

Art. 23 - Non è consentito ai genitori o ai familiari accedere liberamente nel settore o nelle camere dei convittori, fatto salvo il giorno dell'accoglienza e quello del rientro definitivo in famiglia al termine dell'anno scolastico. Durante l'anno può essere concesso, per particolari esigenze, l'ingresso ai genitori in orario consone e previa autorizzazione dell'educatore in servizio.

Art. 24 - I convittori sono assistiti per l'intero anno scolastico dall'infermiera professionale e dal Medico del Convitto. E' fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo, che vanno depositati in infermeria, con la relativa prescrizione medica quando previsto, e somministrati dall'infermiera. Eventuali patologie, allergie e intolleranze alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate per iscritto alla Direzione.

Art. 25 - In caso di malattia o infortunio dell'alunno, il Convitto provvede a fornire la prima assistenza tramite un infermiere professionale, quando presente in sede convittuale, e in casi più gravi, ricorrendo alla guardia medica o al servizio di soccorso 112 (ex 118). La famiglia viene immediatamente avvertita dall'Educatore in servizio. Al fine di fruire di cure continuative e protratte nel tempo, gli alunni dovranno rientrare in famiglia al più presto, anche in caso di influenze o propagazioni virali; in tali casi, pertanto, i genitori dovranno provvedere ad organizzare tempestivamente il rientro in famiglia.

Art. 26 - Il Convitto consente agli iscritti l'accesso alla rete internet, mediante una linea dedicata per connessioni in modalità WiFi (*wireless*). Facendo riferimento ai principi educativi, è vietato usare l'accesso alla rete Internet per finalità che non siano legate allo studio, alla ricerca e alla comunicazione con le proprie famiglie e i propri cari. I dati di connessione sono personali e non possono assolutamente essere ceduti a terzi.

## NORME RELATIVE AI CONVITTORI

Art. 27 - I convittori dovranno adeguare i loro comportamenti alle norme del vivere civile, assumendo atteggiamenti educati e rispettosi verso le persone che vivono e operano in Convitto, verso le stesse strutture convittuali e anche durante ogni attività organizzata e la fruizione dei permessi della libera uscita. Comportamenti non corretti pregiudicano la concessione di ulteriori permessi e possono rappresentare motivo, nei casi ripetuti e gravi, di non riammissione in Convitto nell'anno successivo o l'espulsione dallo stesso.

Art. 28 - È fatto divieto assoluto di assunzione e/o detenzione di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti. Il Responsabile del Convitto effettuerà controlli periodici nelle camere e negli armadi dei Convittori, alla presenza degli stessi e del Coordinatore di settore, e segnalerà alle autorità competenti i convittori nelle cui stanze siano stati trovati indizi del possesso di sostanze illegali. È fatto divieto assoluto di praticare il gioco d'azzardo, le scommesse e qualunque tipo di attività, seppure ludica, che preveda scambio di denaro.

Art. 29 - Durante ogni attività in Convitto gli alunni devono mettere in atto ogni accorgimento per prevenire infortuni e situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri. I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l'altrui incolumità (giochi senza controllo, spinte, corse all'interno dei locali, ecc.), la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità con responsabilità penale, come previsto dalla legge e come tali verranno sanzionate. Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di evacuazione e dagli appositi cartelli e segnalazioni. È vietato introdurre in Convitto e utilizzare fornelli o altre apparecchiature elettriche o a gas per riscaldare vivande o coperte elettriche o simili.

Art. 30 - I convittori sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni scolastiche. L'assenza ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza disciplinare grave: le famiglie vengono informate in tempi adeguati e nei confronti degli alunni vengono adottati provvedimenti disciplinari che, nei casi ripetuti, possono comportare anche l'allontanamento definitivo dal Convitto. I convittori che vengono sospesi dalle lezioni scolastiche, dovranno lasciare anche il Convitto per tutta la durata della sospensione scolastica, mentre quelli solo sospesi dal Convitto, pur dovendo rientrare in famiglia nel periodo della sospensione, avranno comunque l'obbligo di frequenza delle lezioni.

Art. 31 - Nel rispetto della normativa vigente a tutela della salute delle persone, in tutti i locali e gli ambiti, anche esterni, del Convitto e della Scuola è vietato fumare. I trasgressori saranno sanzionati a termini di legge con ammenda pecuniaria, nonché assoggettati a provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di Istituto. La detenzione e l'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, per ovvie ragioni di sicurezza e tutela di tutti gli ospiti, non è permessa e pertanto incompatibile con la permanenza in Convitto e ne determina l'immediata espulsione. Non è permesso inoltre, tenere pubblicazioni pornografiche di qualsiasi genere e formato, o accedere ad esse tramite rete informatica o altri canali di comunicazione. Altrettanto dicasi per qualsiasi materiale dichiarato illecito o vessatorio nei confronti delle Istituzioni e comunque non confacente al decoro del Convitto per quanto alle leggi vigenti. Il Dirigente scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento ed effettuare, unitamente al Coordinatore del Convitto, controlli per garantire l'osservanza di quanto esposto in precedenza.



Art. 32 - Qualsiasi danno arrecato alle infrastrutture, agli arredi e ai beni mobili dell'Istituto dovrà essere risarcito dai convittori responsabili. Qualora questi non venissero individuati si applicano i seguenti criteri:

- il risarcimento verrà addebitato a tutti i convittori, se si tratta di locali comuni.
- nel caso il danno dovesse avvenire all'interno di una sola camera, il risarcimento verrà ripartito tra i convittori occupanti.

Anche in questo caso, per danni rilevanti ed effrazioni a strutture convittuali e/o scolastiche sono previsti provvedimenti disciplinari che in casi reputati gravi potrebbero comportare l'allontanamento definitivo dal Convitto.

Art. 33 - I convittori hanno l'obbligo di tenere in ordine il loro alloggio, provvedendo a sistemare gli indumenti e gli oggetti personali negli appositi spazi, mantenendo in ordine la camera durante la giornata. Il fatto che la pulizia delle camere venga effettuata dal personale incaricato, non esime i convittori dal mantenere in ordine la camera, facendo in modo di non lasciare oggetti che possano impedire o rendere difficoltose le operazioni di pulizia previste. Tali disposizioni si estendono a tutte le parti del Convitto e della Scuola. Gli alunni convittori sono tenuti con obbligo a curare la propria igiene personale utilizzando con regolarità la doccia e cambiando spesso la propria biancheria. Il rifiuto di lavarsi e mantenere un'adeguata igiene personale da parte di un convittore costituisce motivo di allontanamento definitivo dello stesso.

Art. 34 - Ai convittori è richiesto di osservare con senso di responsabilità gli orari stabiliti dal programma delle attività quotidiane (in particolare: sveglia, colazione, pranzo, cena, studio, riposo notturno), approvato dal Consiglio d'Istituto e affisso alla bacheca del Convitto. Eventuali ritardi ingiustificati o ripetuti con intenzionalità, potranno essere sanzionati con provvedimenti disciplinari. Dovendo il personale del Convitto attenersi agli orari e alle tempistiche ben definite per garantire i previsti servizi, è richiesta la puntualità dei convittori, tenendo presente che esistono degli orari oltre i quali determinati servizi non verranno garantiti. Ad ogni modo non verranno distribuiti pasti ai convittori che si presenteranno oltre gli orari di accesso in mensa, previsti dall'ordinamento convittuale, senza una valida motivazione dalla quale non si evincano intenti pretestuosi del convittore atti a infastidire e pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convittuali. È vietato utilizzare dispositivi informatici e cellulare per fotografare o eseguire riprese non autorizzate in violazione dell'altrui privacy.

Art. 35 - Lo studio è parte integrante e fondamentale della vita in convitto. Dedicarsi allo studio è necessario per tutti per un tempo che deve essere, per quanto possibile, proporzionato alle esigenze scolastiche e personali degli alunni. Deve sempre svolgersi con la diligenza e la concentrazione necessarie, quindi in silenzio ed evitando di disturbare gli altri convittori. L'orario di studio deve essere rispettato integralmente: non è permesso giungere in ritardo, né assentarsi o uscire, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Educatore di riferimento.

I convittori durante lo studio sono tenuti ad assumere comportamenti favorevoli ad un proficuo impegno personale. Sono altresì tenuti a non usare telefonini, radio, lettori cd, PC, tablet ed altre apparecchiature che possano distoglierli dallo studio, anche se muniti di cuffie acustiche. Tali apparecchi, se indebitamente usati, potranno essere richiesti dagli Educatori che avranno la facoltà di restituirli al termine dello studio o, in caso di episodi simili recidivi, a fine settimana e in particolari casi, solo ai genitori. La non consegna dell'apparecchio da parte del convittore comporterebbe l'applicazione di maggiori sanzioni.

Art. 36 - Sono previsti dei momenti giornalieri di tempo libero, che i convittori potranno utilizzare secondo i criteri generali previsti dal presente regolamento, usufruendo degli spazi interni. Anche

in tali occasioni, i ragazzi dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato.

Art. 37 - Nelle ore libere dallo studio, dalle attività scolastiche e dagli impegni istituzionali dell'Istituto, è consentito ai convittori di usufruire di permessi di uscita permanenti, a carattere sportivo o di studio, a condizione che sia stata depositata ad inizio anno un'autorizzazione specifica con validità annuale da parte degli stessi genitori, siglata dal Dirigente o da persona dallo stesso delegata, sollevando la Direzione e il personale educativo da qualunque responsabilità. Le uscite pomeridiane e serali rientrano nella tipologia dei permessi permanenti che saranno autorizzati dal genitore o dal delegato all'atto dell'iscrizione. I permessi saltuari saranno consentiti solo in caso di reale necessità e mediante autorizzazione del genitore o del delegato. L'educatore in servizio avrà cura di registrare le uscite e gli ingressi dei ragazzi a lui affidati su apposito registro. Al rientro in Convitto, il convittore ha l'obbligo di presentarsi all'Educatore per segnalare la propria presenza. Nel caso di un'eventuale uscita senza permesso saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei trasgressori. L'Istituto declina ogni responsabilità per qualsiasi cosa possa accadere ai convittori durante la libera uscita e le uscite non autorizzate. Gli alunni, previa autorizzazione, possono inoltre partecipare a gare sportive, convegni, spettacoli cinematografici e teatrali, compatibilmente con gli impegni di studio.

Art. 38 - Fuori dai seguenti casi, sono permesse uscite dal Convitto autorizzate dai genitori mediante email o sms agli Educatori in servizio dai recapiti di uno dei due genitori rilasciati all'atto di iscrizione del convittore. È comunque facoltà degli Educatori in servizio, valutare l'opportunità di concedere il permesso che può essere motivatamente negato anche agli alunni maggiorenni. L'uscita temporanea dal Convitto non può comunque protrarsi oltre le ore 22.30, salvo casi eccezionali concordati con la famiglia e valutati dal Personale Educativo in servizio.

Art. 39 - I convittori che eccezionalmente desiderano pernottare fuori dal convitto, presso familiari o persone di fiducia della famiglia, dovranno far pervenire tramite e-mail, e-mail certificata, messaggistica o telefonata una richiesta dettagliata di permesso, motivata e completa di tutti i dati relativi all'orario di uscita, all'orario di rientro, ai nominativi e ai recapiti delle persone da cui si recano. Su esplicita e motivata richiesta dei genitori, i convittori possono rientrare in famiglia anche durante la settimana.

Art. 40 - Durante l'assenza dal Convitto, relativa a permessi concessi nonché durante il rientro in famiglia, il Convitto non è responsabile, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, per danni o infortuni in cui il convittore possa essere coinvolto o che possa provocare a sé o agli altri.

Art. 41 - I convittori che si assentano da scuola sono tenuti a giustificare le assenze. Le giustificazioni, per quanto riguarda la scuola, devono essere redatte sull'apposito libretto scolastico. Le giustificazioni sul libretto scolastico saranno firmate dagli Educatori, con delega dei genitori o di chi ne fa le veci se il convittore si assenta da scuola durante la sua permanenza in Convitto e/o dai genitori o da chi ne fa le veci in tutti gli altri casi.

Art. 42 - I permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata per i convittori sono firmati dagli Educatori durante i giorni di permanenza in Convitto e dai genitori o da chi ne fa le veci in tutti gli altri casi. I convittori dovranno giustificare i ritardi relativi agli orari del Convitto (per il pranzo o la cena, per il rientro serale, ecc.) verbalmente all'educatore di turno, se di lieve entità, o per iscritto al Coordinatore del Convitto, negli altri casi. Il coordinatore del Convitto o un suo delegato segnalerà tempestivamente al Dirigente scolastico e alle famiglie i casi di ritardo gravi o reiterati. I convittori, come tutti gli alunni, sono tenuti a giustificare gli eventuali ritardi a lezione. Essi saranno giustificati dagli Educatori se l'alunno giunge in ritardo a scuola durante la sua permanenza in Convitto o dai genitori o chi ne fa le veci in tutti gli altri casi.

Art. 43 - Nelle situazioni in cui siano previsti scioperi da parte del personale docente delle scuole frequentate dai convittori, si dispone quanto segue: I convittori sono tenuti in ogni caso a recarsi regolarmente a scuola, e devono attenersi alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, che consentirà il rientro in Convitto solo in presenza di sorveglianza minima da parte del Personale Educativo. Non è assolutamente consentito assentarsi arbitrariamente dalle lezioni, né recarsi in altri luoghi, nel caso in cui la Scuola, frequentata dai convittori dichiarati di non essere in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni. L'inosservanza delle presenti disposizioni comporterà l'immediata convocazione dei genitori e una sanzione disciplinare, mentre le eventuali assenze dovute a tali circostanze non saranno giustificate dai responsabili dell'Istituzione educativa, ma dalle famiglie.

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 44 - I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni convittori che non rispettino le regole convittuali fanno riferimento al DPR 249 del 24/06/98, hanno finalità educative e sono adottati nell'intento di rafforzare il senso di responsabilità dei convittori. In rapporto alla gravità e al numero delle trasgressioni, le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Dirigente Scolastico, sentiti il Coordinatore del Convitto o un suo delegato, dopo consultazione del Collegio Educatori, secondo i criteri della gradualità e della proporzionalità e, per quanto possibile, ispirato al principio educativo della riparazione del danno e possono consistere in:

1. Richiamo verbale
2. Richiamo scritto (nota disciplinare), di cui viene data comunicazione al Dirigente Scolastico e alle famiglie.
3. Comunicazione scritta alle famiglie.
4. Provvedimenti educativi a riparazione e compensazione delle violazioni, che comprendono una o più sospensioni del permesso di ricreazione e/o uscita, eventuale risarcimento materiale del danno, eventuale conversione del provvedimento.
5. Sospensione temporanea dal Convitto.
6. Allontanamento definitivo dal Convitto.

I provvedimenti di cui ai punti 1-2 saranno decisi dal personale educativo. I provvedimenti di cui ai punti 3-4-5 saranno comunicati con provvedimento del Dirigente Scolastico.

Art. 45 - Il mancato rispetto degli orari previsti per la cosiddetta libera uscita comporta i seguenti provvedimenti, secondo un principio di severità progressiva:

- richiamo verbale al primo ritardo;
- richiamo scritto e conseguente comunicazione alla famiglia al secondo ritardo;
- sospensione del permesso di uscita settimanale al terzo ritardo.

Art. 46 - Per eventuali fatti di estrema gravità, con responsabilità palesi, il Dirigente Scolastico, acquisito il parere del Collegio Educatori, può provvedere all'espulsione immediata dei soggetti autori di un misfatto.

Art. 47 - Una serie di comportamenti indisciplinati, seppur meno gravi rispetto a quelli di cui al precedente articolo, ma reiterati nel tempo, per effetto cumulativo, possono comportare motivo di allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto.

Art. 48 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, i convittori dovranno attenersi alle disposizioni di volta in volta emanate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere degli Educatori, e nel caso di decisioni estemporanee, dovranno attenersi alle disposizioni di questi ultimi.

Art. 49 - Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che il convittore possa esporre le proprie ragioni. Nel caso di infrazioni che potrebbero dar luogo a sanzioni più gravi dell'ammonizione verbale o scritta, in ragione della gravità del comportamento, l'irrogazione della sanzione è atto conclusivo di un procedimento disciplinare. Il Dirigente scolastico, ricevuta notizia di un fatto contestabile disciplinarmente, assume, nell'immediatezza, ogni informazione ritenuta utile, anche mediante l'audizione di testimoni e dello studente interessato. Ove sussistano elementi concreti di comportamento sanzionabile, attiva la procedura prevista: al convittore viene contestato per iscritto l'addebito e lo stesso viene convocato, alla presenza dei genitori - i quali vengono opportunamente avvisati - se minorenni, dinanzi all'organo competente ad irrogare la sanzione, costituito dal Dirigente Scolastico e dal Collegio degli Educatori; i genitori dell'alunno

maggiorenne hanno la facoltà di partecipare alla riunione. Se i genitori dell'alunno minorenni, regolarmente avvisati, non sono presenti senza addurre legittimo e comprovato impedimento, si procede in loro assenza. Nella riunione il convittore espone le proprie ragioni. Al termine, se ritenuto necessario, il Dirigente Scolastico, con specifico provvedimento irroga la sanzione disciplinare, che viene comunicata allo studente, ai genitori o a chi ne fa le veci. Tutte le sanzioni saranno inserite nel fascicolo personale dello studente.

Art. 50 - Contro le sanzioni disciplinari erogate a carico dei convittori è ammesso ricorso scritto all'Organo di garanzia interno dell'Istituto. In tal caso si applicano le norme previste dal Regolamento d'Istituto.

Art. 51 - L'Organo di garanzia, riunito per deliberare su studenti convittori, è integrato dal Coordinatore del Convitto.

Art. 52 - Ogni controversia dovrà essere discussa nelle apposite sedi scolastiche e a nessun genitore è permesso di rivolgersi a tal riguardo agli Educatori o ad altro personale senza prima averne concordato l'incontro con il Dirigente Scolastico.

## ORARI GIORNALIERI

Art. 53 - La vita convittuale è scandita da orari, che consentono un giusto equilibrio tra lo studio, i momenti ricreativi e quelli di riposo, e che ciascun convittore è tenuto a rispettare, secondo le indicazioni del personale educativo in servizio. In linea di massima tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti e in relazione all'orario scolastico, segue il prospetto sottostante:

### **Ore 6:50-7:15**            **Sveglia e igiene personale**

Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugio, e ad occuparsi dell'ordine della propria persona e della propria camera; a nessuno è concesso di rimanere a letto arbitrariamente. Il convittore che, al risveglio, non si sentisse in grado di alzarsi in quanto ammalato, è tenuto ad avvertire immediatamente l'Educatore in servizio, che provvederà a chiamare il medico, ad avvertire la famiglia e ad informare il Coordinatore di settore e la Direzione.

### **Ore 7:15-7:40**            **Prima colazione**

I convittori vanno in refettorio in gruppo con l'Educatore in servizio.

### **Ore 7:50**                    **Chiusura Convitto e uscita per attività scolastica**

Al termine della colazione, i convittori possono risalire nelle proprie camere solo per completare l'igiene personale e per preparare l'occorrente per le lezioni. Il Convitto è interdetto ai convittori fino alle ore 13:00, ora di presa di servizio del personale educativo.

### **Ore 14:10**                **Pranzo**

I convittori vanno in refettorio in gruppo con l'Educatore in servizio.

### **Ore 14:45-15:00**        **Attività di ricreazione e svago**

In tale fascia oraria, la ricreazione si svolge negli spazi interni del Convitto.

### **Ore 15:00-17:30**        **Attività di studio assistito**

Al termine della ricreazione, i convittori si dedicano alle attività educative pomeridiane; laddove possibile, per una migliore gestione del gruppo, utilizzano le sale studio collettive presenti all'interno dei due settori convittuali, in cui svolgono i compiti loro assegnati con serietà ed impegno, sotto il costante controllo degli Educatori e con il supporto degli stessi. Qualora ne ravvisino la necessità, i convittori possono svolgere attività di studio anche tornando a scuola. I convittori potranno, inoltre, usufruire degli sportelli didattici che verranno eventualmente attivati per la Scuola secondaria di II grado.

### **Ore 16:30**                **Merenda**

### **Ore 17:30-19:30**        **Libera uscita**

### **Ore 19:30**                **Cena**

### **Ore 20:00-21:30**        **Attività di svago interne e/o possibili uscite**

Al termine della cena e fino alle ore 21.30, è prevista l'uscita serale all'esterno, previa verifica dell'autorizzazione all'uscita senza accompagnatori (se minorenni che hanno già compiuto il

14esimo anno di età).

Coloro che non usufruiscono dell'uscita serale permangono nel settore Convitto o possono, dietro autorizzazione del personale educativo presente e nella misura in cui è garantito il controllo e la sorveglianza, usufruire delle strutture ricreative.

**Ore 21:30 Rientro in Convitto per chi ha usufruito dell'uscita all'esterno**

**Ore 21.30–22.30 Eventuale ulteriore attività di studio, controllo compiti, visione film o spettacoli televisivi.**

Sarà possibile, a discrezione dell'educatore in servizio, posticipare il termine di ogni attività, ad esempio per consentire la visione di programmi particolarmente interessanti; in tal caso i convittori sono rigorosamente tenuti ad un comportamento rispettoso delle attività e/o del riposo di chi rimane nelle proprie camere.

**Ore 22:30 Riposo notturno.**

Alle ore 22:30 o al termine di programmi televisivi, i convittori e le convittrici si recano nelle proprie camere per il riposo notturno.

***Regolamento approvato dal Commissario Straordinario il 20/12/2022 con Delibera n. 2***